



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa delle senatrici AMATI, GRANAIOLA, VALENTINI, DE PETRIS,  
CAPACCHIONE, LO MORO e CIRINNÀ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013**

Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni  
criminali a finalità di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

ONOREVOLI SENATORI. – Una delle strategie più efficaci nel contrasto alle mafie, come noto, si è rivelata la destinazione a fini sociali dei beni confiscati o sequestrati. Essa rappresenta, infatti, il dato più innovativo della legislazione antimafia, consentendo di restituire i proventi di reato o comunque i beni nella disponibilità dei sodalizi criminali, alla collettività, cui sono stati sottratti.

Il valore simbolico del bene confiscato e restituito a quella collettività violata dalla mafia ha infatti un'importanza determinante nel costruire la coscienza sociale indispensabile per sconfiggere il crimine organizzato.

Di contro, rischia di pregiudicare tali finalità di contrasto alle mafie la possibilità – a partire dalla legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) e nonostante le modifiche intervenute con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sull'Agenzia per i beni confiscati – di disporre in alcuni casi la vendita dei beni confiscati.

È evidente come tale possibilità rappresenti il punto di rottura della strategia di contrasto alle mafie che, proprio sulla privazione dei beni, ha costruito la propria forza.

Al fine di eliminare tale possibilità – che rischierebbe di compromettere del tutto l'azione di contrasto alle mafie – il presente disegno di legge abroga le norme che consentono tale vendita, specifica ulteriormente i limiti patrimoniali e gli interessi adeguati a rendere tali beni disponibili, a condizioni economicamente sostenibili per lo Stato, superando quindi le diverse criticità che il sistema attuale presenta. A tal fine, si propongono talune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, al fine di estendere lo spettro delle finalità sociali cui sono devoluti i beni soggetti a misure ablativo, si propone di comprendervi anche le finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza che, proprio dalla presenza delle mafie sul territorio, subiscono i maggiori danni, vedendo pregiudicato il proprio futuro, la propria formazione, la propria libertà.

Le modifiche proposte sono dunque volte a sancire espressamente la finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza tra quelle cui sono preordinate le misure ablativo dei beni delle organizzazioni criminali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *a)*, le parole: «di ordine pubblico e di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «di ordine pubblico, di protezione civile e di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza»;

*b)* i commi 5, 6 e 7, sono abrogati;

*c)* al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *c)*, del predetto decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono destinate prioritamente per l'edilizia scolastica e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza».

### Art. 2.

1. All'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*I*-bis. Il sequestro sospende il decorso degli interessi convenzionali o legali e i crediti, fermo restando il limite indicato al comma 1, sono soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del tasso legale.»;

*b)* alla rubrica, dopo le parole: «garanzia patrimoniale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e degli interessi».

